



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

Ufficio: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA n. 39 del 26-05-2026

Oggetto: Stagione Antincendio Boschivo (A.I.B.) 2026 - Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Obblighi di manutenzione per proprietari e conduttori di terreni.

IL SINDACO

ATTESO che il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, definito annualmente con D.P.G.R. della Regione Puglia, è generalmente compreso tra il **15 giugno e il 15 settembre**, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-Incendio Boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico;

CONSIDERATO che la Prefettura di Lecce, già a partire da gennaio 2026, ha diramato note ai Comuni per la pianificazione e l'avvio delle attività preventive di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2026, evidenziando la necessità di un'azione corale tra enti, forze dell'ordine e privati. Attività (pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati) che devono essere attuate entro il mese di maggio e comunque prima dell'inizio della stagione AIB;

DATO ATTO

- che sono presenti nel territorio comunale terreni, fondi rustici, aree di qualsiasi natura che versano in grave stato di abbandono per negligenza ed incuria dei proprietari;
- che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce, favorendo la presenza di ratti ed altre specie di animali;
- che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di sterpaglie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, nonché prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbacce ed evitare condizioni di degrado ambientale;

CONSIDERATO

- che per lo stato di abbandono di dette aree, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi e che l'eventualità di tali fatti può arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché ingenti danni ad aree pubbliche e private;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Lecce (Prot. n. 0002552 del 08/01/2026) che sollecita l'adozione di provvedimenti urgenti per la mitigazione del rischio incendi;

RICHIAMATE, altresì le circolari prefettizie del 15/10/2025 e del 20/04/2026 che evidenziano la gravità del fenomeno nel territorio salentino, spesso innescato dall'incuria di fondi privati e da attività di abbruciamento incontrollato;

VISTA la nota della Regione Puglia (Prot. n. 0023318 del 29/04/2026) che segnala un rilevante

aumento della biomassa vegetale dovuto alle piogge primaverili, con conseguente incremento del carico di combustibile;

RILEVATA la necessità di una massiccia campagna di sensibilizzazione, come auspicato dalla Prefettura, per contrastare l'abbandono dei terreni e l'abbruciamento incontrollato;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il quadro normativo vigente:

- Legge n. 353/2000 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- L.R. Puglia n. 38/2016 (artt. 2 e 3) "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia*";
- L.R. Puglia n. 7/2014 (*Sistema regionale di protezione civile*)

RICHIAMATO

- l'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 – "Nuovo Codice della Strada", che fa obbligo ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di "mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie";

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 16 del DPR 66/1981;
- l'art. 15 della L. 225/1992
- il D. Lgs. n. 112/1998;
- la L.R. n.18 del 30.11.2000;
- l'art.59 del T.U. n.773 del 18.06.1931 delle leggi di P.S. e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.15 del 12/05/1997 e ss.mm.ii. (art.14 comma I L.R. 10 del 30/4/2009);
- la L.R. n. 53 del 12/12/2019;
- la L. 155 del 8/11/2021;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S;

Per l'anno **2026**, in attesa del provvedimento regionale, il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è individuato **dal 15 giugno al 15 settembre**, salvo diverse disposizioni regionali;

A) A tutti i proprietari, affittuari, conduttori/ detentori /gestori a qualsiasi titolo di terreni (agricoli, edificabili o pertinenziali) incolti e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale, di eseguire entro e non oltre il 15 giugno 2026 ed a mantenere sino al 15 settembre 2026, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una **larghezza minima di mt. 10 (dieci metri) lungo il l perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;**

B) Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2026 ed a mantenere sino al 15 settembre

2026, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo;

C) L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale **è vietata nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.**

Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dall'art. 3 della L. R. n. 38 del 12 dicembre 2016, la quale stabilisce quanto segue:

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera** a conclusione delle operazioni di mietitura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante **di almeno 15 metri** e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitura o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. **I proprietari, gli affittuari e i conduttori**, a qualsiasi titolo, di **terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo** e di colture arboree **hanno l'obbligo di realizzare, entro il 15 giugno 2026, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo**, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

L'Acquedotto Pugliese, la Provincia, e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2026 lungo gli assi viari di rispettiva competenza, **devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile** creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Può essere autorizzata l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 3 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Sarà verificata sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica sarà sospesa o annullata.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è **fatto divieto di bruciatura delle stoppie**, delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale **nel periodo di validità della presente Ordinanza**.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, **hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**.

Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi **entro il 15 giugno 2026**.

SANZIONI

- 1. Nel caso di procurato incendio od a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio**, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari **ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14**, estinguibili con le modalità previste dalla Legge 689/81.
- 2. La violazione di quanto previsto al punto A) della presente Ordinanza** è punita con la sanzione amministrativa prevista **dall'art. 12 lett. a) della L.R. n.38/2016, da euro 500 a euro 2.500;**
- 3. La violazione di quanto previsto al punto B) della presente Ordinanza**, in caso di mancato diserbo di aree incolte da parte dei proprietari dei fondi che confinano con la sede stradale o di omessa manutenzione e taglio delle siepi che invadono o danneggiano la sede stradale, verrà sanzionata **ex art. 29 del D. Leg.vo 285/92 e succ. mod. ed integr. Codice della Strada (da euro 173,00 a euro 694,00);**

Alle trasgressioni dei divieti e le prescrizioni previsti dalla L.R. 38/2016 (**obbligo di realizzare delle fasce protettive e divieti di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**), si applicano le sanzioni previste **dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12.12.2016** nonché delle altre disposizioni di Leggi vigenti.

Qualora l'inosservanza integri violazione di un provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e non sia già prevista specifica sanzione amministrativa, si applica **l'art. 650 c.p.**;

Resta ferma la responsabilità penale nei casi di incendio, ai sensi dell'art. 423-bis c.p. e delle altre disposizioni vigenti. 6. 1. 2. 3. 4;

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, sono tenuti a darne immediata comunicazione, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendi, chiamando i seguenti unici numeri telefonici di soccorso:

112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e diffusione sul sito web istituzionale e canali social del Comune;
- divulgata per estratto mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale;

L'invio del presente atto a S.E. il Prefetto di Lecce e a tutti gli organi di vigilanza sotto elencati, per quanto di competenza:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile -: protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce: com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali: fle43453@pec.carabinieri.it;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade: viabilita@cert.provincia.le.it;
- All'Acquedotto Pugliese: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it;
- Al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it ;
- Comando Stazione Carabinieri di Aradeo: stle334370@carabinieri.it;
- Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Vera Vito Pellegrino”:
procivilaradeo@pec.libero.it;
- Alla Organizzazione di Volontariato “Misericordia”: misericordiaradeo@pec.it;

La Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge, con facoltà di:

- effettuare sopralluoghi;
- irrogare sanzioni amministrative;
- redigere relazioni per l'attivazione degli interventi in danno.

Si dà atto che responsabile del procedimento è: dr.ssa Daniela CASALUCI, Comandante la Polizia Locale, Responsabile dell'Area "5" Polizia Locale e Protezione Civile";

Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione e/o notifica del presente provvedimento;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Ing. Giovanni MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.